

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2488

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZACCAGNINI, BOLDRINI, COMPAGNA, LAMI, SABADINI,
SERVADEI**

Presentata l'8 maggio 1970

Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Ravenna

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge — per l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Ravenna — ha lo scopo di affrontare e risolvere, in modo adeguato, i problemi posti dallo sviluppo crescente cui l'importante scalo adriatico è andato incontro, in tutti questi anni, e alle prospettive cui esso è destinato per una funzione di primo ordine nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale.

Proprio per questo bisogna valutare compiutamente il rapido processo di industrializzazione tuttora in corso nella regione. Mentre la sua economia fino al 1951 era caratterizzata da un elevato grado di ruralità, ha compiuto nel decennio una svolta decisiva raggiungendo incrementi di industrializzazione più alti di quelli relativi alla media nazionale: incremento del 23,1 per cento delle imprese contro il 14 per cento in Italia e così del 25,7 per cento delle unità locali contro il 15,6 per cento, del 61,8 per cento degli addetti contro il 30,1 per cento.

In una valutazione complessiva dei settori produttivi dell'Emilia, del compito dei porti capaci di assolvere ad una funzione contemporanea di rinsanguamento dell'entro terra padano e di sviluppo di grandi aree industriali

affiancatesi sul mare, lo stesso schema di sviluppo predisposto dal comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna approvato dopo un lungo e fervido dibattito all'unanimità il 2 marzo 1968, ribadisce la funzione nuova di Ravenna come porto del medio Adriatico e l'esistenza di un nesso evidente fra quest'ultimo e alcuni comprensori della regione emiliana e prospetta un ruolo di primaria importanza quale porto del medio Adriatico in una più completa visione di integrazione e di coordinamento fra le stesse aree economiche del sud e del centro-sud.

Con il volume dei traffici (nel 1968, 9.869.269 tonnellate) il porto di Ravenna ha raggiunto il settimo posto nella graduatoria nazionale. Di qui la rafforzata considerazione che si tratta di una infrastruttura valida e indispensabile per lo sviluppo economico dell'intera regione emiliano-romagnola sia in ragione dei traffici degli oli minerali, sia in particolar modo, dei traffici di cereali, che fanno del porto di Ravenna uno scalo di interesse nazionale e internazionale.

Con questi propositi si è approfondito, con il concorso di tutte le organizzazioni politiche e sindacali, lo studio e la elaborazione dei pro-

blemi che la presente proposta di legge esprime allo scopo di portare a compimento le opere di completamento necessarie alla funzione del porto e di dare vita a un ente autonomo di gestione che provveda nel contempo, all'esercizio degli impianti e delle attrezzature portuali.

Già la legge 13 giugno 1961, n. 528 (provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini, dell'annessa zona industriale di Ravenna e del porto di Venezia) prevedeva l'adeguamento del porto di Ravenna alle nuove esigenze dei traffici marittimi.

Tale legge stabiliva « che l'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale », venisse affidata in concessione ad una società per azioni alla quale avessero diritto di partecipare a loro richiesta, anche in maggioranza, gli enti locali interessati.

Le opere previste dal progetto redatto dal professore ingegnere Luigi Greco furono affidate, con apposita convenzione (decreto ministeriale n. 3602, 3 luglio 1962) alla SAPIR (Società per azioni del porto industriale di Ravenna), e comportavano una spesa di 8 miliardi, dei quali 4,5 a carico dello Stato.

I lavori iniziati nell'aprile 1963 hanno subito nel corso degli anni, rallentamenti e pause che soltanto con un intervento deciso e concreto dei poteri pubblici (enti locali ed ente regione) sarà possibile superare.

Questo, del resto, corrisponde alla naturale funzione del porto di Ravenna e dell'ente autonomo di cui viene proposta la istituzione.

I proponenti sottolineano l'impegno che in tale ente assumono le forze più rappresentative degli enti locali (comuni e province), della regione, delle forze imprenditoriali e lavoratrici, quale garanzia di volontà democratica al servizio dell'intera collettività.

Ovviamente si pone una soluzione generale che uniformi la legislazione e gli interventi dello Stato per tutti gli scali marittimi nazionali.

In attesa la soluzione indicata nella presente proposta di legge per l'Ente autonomo del porto di Ravenna si propone, insieme al compimento delle opere necessarie per l'entrata in funzione del nuovo porto, di affrontare i problemi in armonia con le previsioni di assetto territoriale di sviluppo indicato dal piano regionale della programmazione.

La proposta di legge è articolata in 31 ar-

ticoli su alcuni dei quali richiameremo l'attenzione della Camera perché sono stati formulati avendo presenti altre disposizioni legislative, che hanno precisato i compiti e le funzioni di altri enti autonomi.

In particolare si richiama l'articolo 4 dove si indicano i compiti del nuovo organismo. Questo articolo è sostanzialmente uguale agli articoli 3, 4 e 5 della legge 9 luglio 1967, n. 589, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 31 luglio 1967 per la « istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste ».

Così per quanto riguarda l'articolo 7 si è cercato di indicare con chiarezza i mezzi che l'ente deve avere a sua disposizione precisando l'intervento specifico dei vari organi chiamati a contribuire al finanziamento: da quello dello Stato alla regione ai comuni, alle province, alle camere di commercio delle zone interessate.

Sugli altri articoli non riteniamo opportuno soffermarci in commenti particolari perché sono organicamente collocati nel quadro della proposta di legge.

Concludendo vorremmo ricordare che nel passato subito dopo la fine della prima guerra mondiale, tenendo conto della esigenza di potenziare lo sviluppo del porto, si provvide alla costituzione dell'Ente autonomo del porto istituito con regio decreto-legge 13 marzo 1919, n. 572. Tale decreto con l'articolo 1 stabiliva « la costituzione » per la durata di sessanta anni, in sede a Ravenna, di un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione del porto-canale Corsini e per l'esercizio di esse e delle altre già esistenti nel porto stesso. L'ente era amministrato da un consiglio: di un presidente nominato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, da altri membri nominati dai vari ministeri e da rappresentanti delle amministrazioni provinciali di Bologna, di Ravenna, del comune di Ravenna e della camera di commercio.

Dopo l'avvento del regime fascista per liquidare tutti gli organi democratici e assicurare piena libertà di azione ai gruppi di potere economico-sociali, l'Ente venne soppresso con regio decreto nel 1923.

Per tutte queste ragioni che siamo venuti esponendo raccomandiamo all'attenzione dei colleghi la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare per una sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Denominazione, natura e durata*).

È costituito l'Ente autonomo del porto commerciale e industriale di Ravenna, con sede legale e amministrativa in Ravenna.

L'Ente è istituito di diritto pubblico con autonomia amministrativa e normativa nell'ambito della zona della propria giurisdizione, delle proprie funzioni ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

La sua durata è fissata in sessanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(*Circoscrizione*).

La circoscrizione dell'Ente comprende l'intero ambito portuale di Ravenna, dalla darsena di città allo sbocco a mare, avamposto e rada compresi, come pure l'intero canale, le darsene di San Vitale, le calate e i loro spazi per deposito merci ed ogni area o specchio acqueo destinato a operazioni di carico e scarico, da natante o di trasbordo tra natanti.

ART. 3.

(*Opere pubbliche*).

La circoscrizione di cui all'articolo 2, sarà delimitata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere pubbliche da attuare nell'area della circoscrizione di cui al comma precedente.

Le conseguenti espropriazioni per pubblica utilità sono disposte, su richiesta dell'Ente autonomo del porto di Ravenna, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

L'indennità di espropriazione sarà determinata secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge 23 febbraio 1967. n. 104.

ART. 4.

(*Compiti dell'Ente*).

L'Ente, nel territorio della propria circoscrizione, ha il compito di:

a) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, provvedimenti atti a favorire lo sviluppo industriale e commerciale del porto di Ravenna, nonché quello dei traffici marittimi e fluviali, nazionali ed internazionali;

b) elaborare e proporre, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonché il piano regolatore del porto, sulla base della programmazione nazionale e regionale, precisando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti. L'esecuzione dei lavori di interesse portuale nell'ambito della circoscrizione e di quelli previsti dal piano, sarà affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'Ente portuale.

L'Ente è autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

c) provvedere all'esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, nonché alla relativa manutenzione ed all'esercizio ferroviario, a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale faranno carico le relative spese in base alle norme vigenti;

d) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonché all'esecuzione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti portuali, a totale carico dello Stato, o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti;

e) studiare il migliore coordinamento dei servizi e delle attività per contribuire efficacemente all'attuazione del piano di sviluppo regionale;

f) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento e con facoltà di stabilire le condizioni ed i canoni delle concessioni. Gli atti di concessione aventi durata superiore ai ventinove anni

dovranno essere approvati con decreto del Ministero per la marina mercantile;

g) regolamentare il lavoro del porto, esplicando le funzioni che le norme vigenti in materia attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e del comandante di porto con l'assistenza di un consiglio del lavoro nominato dall'Ente e con potere di disporre le tariffe nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori nel rispetto di tale codice e relativo regolamento, tenendo anche conto delle aliquote di maggiorazione per la fornitura di attrezzi e strumenti da parte della compagnia portuale o di altri enti o privati;

h) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero e, d'accordo con l'amministrazione competente, il miglioramento della attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto;

i) provvedere alla costruzione e gestione diretta dei mezzi meccanici fissi o su rotaie per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonché all'attuazione di ogni nuova tecnica di trasporto portuale e marittimo (allibi, *containers*, ecc.) ed alla gestione del movimento passeggeri;

l) promuovere la diffusione della meccanizzazione del lavoro portuale, gestendo in proprio o affidando la gestione dei mezzi meccanici semoventi piccoli, medi e di quelli sussidiari alla compagnia portuale;

m) provvedere alla costruzione e allo esercizio di magazzini per deposito merci e *containers*, anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali, punti franchi che esistessero o sorgessero in seguito sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

n) provvedere ai servizi di erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica alle navi e agli edifici del comprensorio portuale. L'Ente può inoltre provvedere alla costruzione e gestione di bacini di carenaggio, di *silos*, nonché alla gestione del servizio di rimorchio, con l'osservanza delle leggi vigenti;

o) stipulare, con le competenti amministrazioni centrali, apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse del porto di Ravenna;

p) reperire, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

q) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

r) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative allo esercizio ferroviario portuale e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, le manutenzioni e l'illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'amministrazione ferroviaria;

s) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

t) usare della facoltà di riscattare e rilevare, anche nei confronti di imprese private, dietro equo indennizzo, impianti, attrezzature e servizi, già esistenti nell'ambito portuale;

u) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'Ente.

ART. 5.

(Operazioni di sbarco, imbarco e trasbordo).

Tutte le operazioni di sbarco, imbarco e trasbordo nel comprensorio portuale, nonché quelle di deposito e movimento in genere delle merci e relativa conduzione dei mezzi meccanici da effettuare nell'ambito delle aree destinate all'Ente a tale scopo, sono affidate alla compagnia portuale, secondo le leggi vigenti.

Alle aziende industriali prospicienti il porto-canale saranno riconosciuti « accosti preferenziali » a giudizio insindacabile dell'Ente.

ART. 6.

(Beni e attrezzature dello Stato).

Lo Stato, a norma dell'articolo 36 del regolamento del codice di navigazione, cede all'Ente per la durata dello stesso, fissata in 60 anni al precedente articolo 1, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari e degli attrezzi, che esistono nel territorio di giurisdizione dell'Ente.

Inoltre lo Stato, dietro motivata richiesta dell'Ente, modifica o concede all'Ente medesimo le concessioni già esistenti nell'ambito portuale.

L'Ente riscuote e percepisce in luogo, con i privilegi dello Stato e con le procedure di

cui alle leggi in vigore, i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali.

Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma del presente articolo, che non siano coperte dai proventi di cui al secondo comma, il Ministero dei lavori pubblici corrisponde all'Ente un contributo annuale, nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dall'Ente stesso al suddetto Ministero.

ART. 7.

(Finanze e patrimonio).

Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:

a) i contributi obbligatori a carico dello Stato, della regione, delle amministrazioni provinciali di Ravenna, Forlì, Bologna e Ferrara, delle amministrazioni comunali di Ravenna e Bologna, delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ravenna, Forlì, Bologna e Ferrara, ed ogni altro contributo volontario dei suddetti enti.

Con il regolamento di cui all'articolo 27 della presente legge verranno determinati i contributi a carico degli enti rappresentati nel consiglio di amministrazione.

Tale contributo non potrà essere inferiore a lire 500 milioni annui per lo Stato. Per la copertura vedi l'articolo 28, lire 50 milioni annui per la regione Emilia-Romagna, lire 30 milioni annui per l'amministrazione comunale di Ravenna, lire 20 milioni annui per l'amministrazione provinciale di Ravenna, lire 20 milioni annui per la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ravenna e lire 10 milioni annui, per la ciascuna camera di commercio, ciascuna amministrazione provinciale di Bologna, Forlì, Ferrara e per il comune di Bologna;

b) i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali marittimi, che l'Ente riscuote e percepisce in luogo, con i privilegi dello Stato, secondo le procedure delle leggi in vigore;

c) i proventi delle gestioni dirette;

d) il provento della tassa sui passeggeri, cui agli articoli 30 e 49 della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

e) le speciali tasse e sopratasse di possibile istituzione ai sensi delle leggi vigenti;

f) i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

g) i proventi per diritto ed attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

h) le tasse e i diritti marittimi riscossi dallo Stato nel territorio di giurisdizione dell'Ente;

i) i beni e le somme che provenissero all'Ente da lasciti, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non espressamente prevista dalla presente legge.

ART. 8.

(*Organi*).

Sono organi dell'Ente:

- il presidente;
- due vice presidenti;
- il consiglio di amministrazione;
- il comitato esecutivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

ART. 9.

(*Presidente e vice presidenti*).

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile.

Il presidente sarà scelto in base ad una terna formata dal consiglio dell'Ente con una maggioranza non inferiore ai tre quarti dei suoi membri. Il caso di eventuale nomina di un commissario dell'Ente dovuta alla mancata formazione della maggioranza di cui al comma precedente, non provocherà lo scioglimento del consiglio.

Il commissario nominato dal Ministro della marina mercantile fra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 6°, durerà in carica tre mesi e potrà essere all'occorrenza riconfermato.

Al commissario saranno conferiti unicamente i poteri del presidente.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

Se è nominato presidente dell'Ente un funzionario dello Stato o di ente pubblico, egli dovrà essere collocato in aspettativa con le modalità di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Alla carica di vice presidenti, in numero di due, risulteranno nominati i due componenti la terna di cui al precedente comma secondo del presente articolo che non otterranno la nomina a presidente.

Essi coadiuvano il presidente e lo sostituiscono esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimenti.

Al presidente sarà corrisposta una indennità annua sul bilancio dell'Ente in misura

non inferiore a quella stabilita per i membri del governo regionale che sarà fissata con decreto del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

Ai vice presidenti sarà corrisposta una indennità annua stabilita dal consiglio di amministrazione a titolo di rimborso spese.

ART. 10.

(Compiti del presidente).

Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi alla amministrazione dell'Ente, che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi.

Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i proventi dei redditi delle gestioni in economia, nonché le note dei canoni relativi a concessioni di affitti o ad altri atti. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente.

Nomina il consiglio del lavoro di cui al precedente articolo 4, lettera g).

Il Presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse e per la vendita, nelle forme legali, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini di porto, che non siano in consegna all'amministrazione doganale o ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze che il Presidente emette, a norma del comma precedente, si applicano le disposizioni del titolo IV, del libro I, della parte III del codice della navigazione.

Per le esigenze di funzionamento dell'Ente, il Presidente autorizza, nei limiti di stanziamento del bilancio, spese non eccedenti annualmente, per ciascuna voce, l'importo di lire 500.000.

ART. 11.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è così composto:

- 1) il presidente dell'Ente;
- 2) i due vice presidenti dell'Ente;
- 3) il comandante del porto;

4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

5) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6) il capo del compartimento doganale di Bologna;

7) il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Bologna;

8) l'ingegnere capo della sezione autonoma del genio civile per le opere marittime di Ravenna;

9) cinque rappresentanti — tre per la maggioranza, due per la minoranza — della regione Emilia-Romagna, ed un rappresentante per ciascuna regione successivamente aderente, eletto dal consiglio regionale;

10) cinque rappresentanti del comune di Ravenna (tre per la maggioranza e due per la minoranza) eletti dal consiglio comunale;

11) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Ravenna (due per la maggioranza e uno per la minoranza), eletti dal consiglio provinciale;

12) tre rappresentanti della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Ravenna, eletti dalla giunta camerale;

13) un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale di Bologna, Forlì, Ferrara, eletto dal consiglio provinciale;

14) un rappresentante per ciascuna camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bologna, Forlì, Ferrara, eletto dalla giunta camerale;

15) un rappresentante del comune di Bologna, eletto dal consiglio comunale;

16) un rappresentante dell'Armamento libero di Ravenna;

17) un rappresentante degli spedizionieri di Ravenna;

18) un rappresentante degli agenti marittimi e dei raccomandatori di Ravenna;

19) un rappresentante dell'Associazione industriali di Ravenna;

20) un rappresentante dell'ENI;

21) un rappresentante della compagnia portuale di Ravenna;

22) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative dei lavoratori;

23) un rappresentante per ciascuno dei tre maggiori sindacati dei lavoratori portuali di Ravenna.

I rappresentanti di cui ai numeri 3, 4 e 5 devono essere designati dai rispettivi Ministeri e scelti tra i funzionari di qualifica non

inferiore a direttore di divisione ed equiparati.

I rappresentanti di cui ai numeri da 16 a 23 del presente articolo, sono scelti dalle rispettive organizzazioni.

Non possono essere nominati né designati presidente e componente del consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parte o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizio contro l'Ente.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dall'Ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 21 e 23 e coloro che abbiano con l'Ente rapporti di affari e di interessi, diretti od indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 16, 17 e 18.

Il mandato dei membri non di diritto del consiglio di amministrazione, dura cinque anni e può essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino al termine del quinquennio in corso.

Anche la durata in carica dei membri designati dalla regione, dagli enti locali e dai sindacati è di cinque anni, salvo libere dimissioni; questi ultimi non sono sottoposti alla revocabilità *ad nutum*.

ART. 12.

(*Compiti del consiglio di amministrazione*).

Il consiglio di amministrazione:

1) delibera sull'indirizzo generale della amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;

2) elabora e propone, in conformità a quanto disposto alla lettera b) dell'articolo 4, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonché il piano regolatore del porto;

3) delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonché le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;

4) delibera sulle spese preventivate in bilancio, oltre i limiti della competenza attribuita al comitato esecutivo;

5) delibera sulle tasse, sopratasse, di cui all'articolo 7;

6) delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo articolo 25, le assunzioni del personale impiegatizio e del direttore generale, nonché sui licenziamenti del personale;

7) delibera inoltre:

a) sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'Ente;

b) sulle concessioni demaniali marittime nei limiti stabiliti nel secondo comma dell'articolo 36 del codice della navigazione;

c) sul rilascio di concessioni per lo esercizio di servizi portuali di competenza dell'Ente, fissandone la regolamentazione e le relative tariffe ed in materia di concessioni demaniali;

d) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

e) sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza, da sottoporre al Ministro dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa superi i limiti di competenza attribuita in materia al comitato esecutivo dell'articolo 14 della presente legge;

f) sulla costituzione e sulla regolamentazione di comitati consultivi e commissioni;

g) sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere accesi prestiti od altre operazioni finanziarie consentite dalle leggi vigenti, per mettere l'Ente in condizione di assolvere ai propri compiti;

8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrari e sulla nomina dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato esecutivo dall'articolo 14 della presente legge.

ART. 13.

(Comitato esecutivo).

Il comitato esecutivo è così composto:

- 1) il presidente dell'Ente;
- 2) i vice presidenti;
- 3) un rappresentante della regione Emilia-Romagna;
- 4) due rappresentanti del comune di Ravenna, uno di maggioranza e uno di minoranza;
- 5) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Ravenna;
- 6) un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ravenna;

7) l'ingegnere capo della sezione autonoma del genio civile per le opere marittime di Ravenna;

8) il comandante del porto;

9) un rappresentante degli imprenditori;

10) un rappresentante dei lavoratori.

I membri, di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9 e 10 vengono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

ART. 14.

(Compiti del comitato esecutivo).

Il comitato esecutivo:

1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e, secondo le norme stabilite dal regolamento, prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

2) predispone i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziario;

3) delibera, nei limiti del bilancio, su ogni spesa di importo fino a lire 10.000.000, eccettuate le spese che vincolino, comunque, l'Ente per oltre cinque anni e che, comunque, eccedano il predetto limite anche in via di stanziamenti integrativi per una medesima opera o di maggiori oneri rivelatisi in corso di esecuzione;

4) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'ente entro il limite di lire 500.000;

5) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi e sussidi speciali, a norma del regolamento del personale;

6) delibera sull'assunzione del personale salariato con osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

7) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni sui provvedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, entro il limite di valore di lire 10.000.000;

8) delibera sui progetti dei lavori, sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa non ecceda l'importo di lire 50.000.000 e si provveda con asta pubblica o licitazione privata od appalto concorso, ovvero l'importo di lire 5.000.000 qualora si provveda a trattativa privata od in economia.

ART. 15.

(Adunanze e deliberazioni).

Il consiglio di amministrazione si riunisce, in sessione ordinaria, almeno quattro volte all'anno e può essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il comitato esecutivo si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte al mese, su convocazione del Presidente, e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo non sono valide se non intervengono la metà più uno dei rispettivi componenti. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima di un'ora dalla precedente e non oltre gli otto giorni da questa, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità la votazione sarà rinnovata; verificandosi ancora la parità, prevale il voto del presidente.

A ciascun componente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministero della marina mercantile.

ART. 16.

(Revisori dei conti).

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Ente è effettuato da un collegio di revisori, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e composto di cinque membri effettivi e due supplenti, come appresso indicato:

un membro effettivo con funzione di presidente, nominato con decreto del Ministro del tesoro.

un membro effettivo nominato con decreto del Ministro della marina mercantile;

gli altri tre membri effettivi nominati: uno dal consiglio comunale di Ravenna, uno dal consiglio regionale e uno dalla unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

due membri supplenti nominati dai consigli comunale e provinciale di Ravenna, uno ciascuno.

Il collegio dura in carica cinque anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

I revisori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di partecipare alle sedute del comitato direttivo. Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della marina mercantile.

ART. 17.

(Atti soggetti a controllo).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo devono essere inviate, entro otto giorni dalla loro data, al Ministero della marina mercantile.

Nel caso di mancato invio nei termini stabiliti dal presente articolo, le medesime si intendono decadute.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il Ministero della marina mercantile, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime. Trascorsi i trenta giorni, se non vi sono state opposizioni dal Ministero della marina mercantile, le deliberazioni si intendono approvate.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile, le deliberazioni concernenti:

- a) le materie oggetto del regolamento organico del personale;
- b) le tasse sopratasse di cui all'articolo 7;
- c) le norme e le tariffe di cui all'articolo 12, n. 7 e lettera c);
- d) i mutui e le altre operazioni finanziarie.

Le deliberazioni di cui ai commi c) e d), salvo quanto disposto ai paragrafi seguenti, non diventano esecutive fino a quando non abbiano riportato l'approvazione prescritta.

Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni da parte del Ministero della marina mercantile non sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consenta.

ART. 18.

(Esercizio finanziario).

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di ottobre dell'anno an-

tecedente a quello a cui si riferiscono ed i conti consuntivi entro il mese di maggio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi, vanno rimesse, entro 15 giorni dalla loro assunzione, al Ministero della marina mercantile per la prescritta approvazione, che dovrà intervenire entro 30 giorni dal ricevimento.

In difetto di provvedimenti entro il predetto termine, le deliberazioni si intendono approvate.

ART. 19.

(Norme amministrative e contabili).

Nell'esercizio delle sue attività l'Ente deve osservare:

a) le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché di tutte le altre leggi vigenti in materia;

b) le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici per la compilazione dei progetti, la direzione ed il collaudo delle opere e degli impianti;

c) le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria, con le modalità che verranno stabilite con regolamento di cui all'articolo 26.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata, né creare oneri od impegni, oltre il termine dell'Ente stesso, salva l'autorizzazione dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario, dovrà essere destinato all'apposito fondo « avanzi di gestione per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali », salvo che si renda necessario destinarlo a copertura di eventuali disavanzi dei precedenti esercizi.

ART. 20.

(Direttore generale).

Capo dei servizi esecutivi e di studio dell'Ente è il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ART. 21.

*(Disposizioni tributarie
ed agevolazioni fiscali).*

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali, salvo quanto disposto, per le operazioni a medio e lungo termine, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

I materiali destinati alla costruzione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da imposta di consumo e da ogni altro tributo a favore dell'amministrazione comunale.

ART. 22.

*(Scioglimento del consiglio di
amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione dell'Ente può essere sciolto quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persista nel violarli.

Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della marina mercantile.

Con lo stesso decreto dovrà essere stabilito il termine, comunque non oltre i sei mesi dalla data del decreto di scioglimento, entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione.

In attesa è nominato un commissario straordinario il quale esercita tutti i poteri del presidente, dal comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione. Gli emolumenti del commissario straordinario sono fissati con decreto del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

ART. 23.

(Personale dell'Ente).

L'Ente autonomo del porto, oltre a valersi del personale di cui alla presente legge, può anche valersi, a sua richiesta, di personale che lo Stato mette in modo continuativo o

temporaneo a disposizione dell'Ente, anche in relazione alla diminuzione degli organici della capitaneria di porto, provocata dall'entrata in vigore dell'Ente stesso.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 24.

(Nomina del primo consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione sarà nominato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il primo quinquennio.

ART. 25.

(Regolamento organico del personale).

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale — compreso il direttore generale — comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente.

ART. 26.

(Aree, beni ed opere demaniali).

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'Ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'Ente con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione marittima entro tre mesi dall'insediamento del primo consiglio di amministrazione. Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati all'Ente, tali beni dovranno essere riconsegnati al Ministero della marina mercantile, previa motivata richiesta dello stesso, con preavviso di almeno due mesi.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata, né creare oneri ed impegni, oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salvo espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile. All'atto della cessazione dell'Ente, tutte le opere ed i beni rice-

vuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonché i residui dei fondi, compreso il fondo avanzi di gestione, saranno devoluti allo Stato.

ART. 27.

(Norme di attuazione).

Le norme per l'attuazione della presente legge, saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze.

ART. 28.

(Navigazione fluviale).

In accordo con il governo regionale della Emilia-Romagna e con gli enti locali interessati, in ragione del ruolo regionale del porto di Ravenna, l'Ente potrà estendere la propria circoscrizione agli specchi acquei destinati alla navigazione fluviale regionale e alle aree di servizio ad esse prospicienti.

ART. 29.

(Finanziamenti).

I finanziamenti a carico dell'amministrazione dello Stato, di cui alla presente legge, sono imputati per il primo esercizio al fondo globale previsto per i provvedimenti in corso; per gli esercizi successivi saranno iscritti nel bilancio generale dello Stato in apposito capitolo del bilancio della marina mercantile.